



Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio
Servizio strade e infrastrutture

Codice opera n. 22017
Rifacimento muri di sostegno – anno 2023
CUP: F97H22003310004

Conferimento di incarico professionale di geologo per indagini di natura geognostica e stesura di relazione geologica a corredo della progettazione di fattibilità tecnico-economica

2 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto
(art. 41, comma 15, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Direttore del servizio e RUP
Ing. Gustavo Zandanel

Collaboratori tecnici
Ing. Daniele Crisman
Ing. Paolo Giorgi

Giugno 2025



SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Schema di Contratto per incarico professionale di

**Geologo per indagini di natura geognostica e stesura di relazione
geologica**

per la realizzazione delle seguenti Opere:

Codice opera n. 22017

CUP F97H220033 I0004

Rifacimento muri di sostegno – anno 2023

TRA

Il Comune di Trieste, con sede in Piazza Unità d'Italia 4 a Trieste, c.f. e P.IVA 00210240321, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'ing. Gustavo Zandanel - Direttore del Servizio Strade e Infrastrutture, in qualità di RUP, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di Trieste nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste - ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta.

E

il professionista, iscritto all'Albo degli della Provincia di al n. sez., domiciliato, ai fini del presente contratto, in, c.f., P. IVA, in seguito denominato semplicemente "Professionista incaricato", il quale agisce per conto:

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in qualità di libero professionista individuale, titolare dello studio(codice fiscale, partita IVA,);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 12 Novembre 2011, n. 183 (codice fiscale, partita IVA) costituita da sé stesso e dai signori, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di cui all'articolo 66 del D.Lgs. 36/2023, denominata ".....", con sede in(provincia di), via/piazza, n., (codice fiscale, partita IVA,), nella sua qualità di,;

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui all'articolo 66 del D.Lgs. 36/2023, denominato ".....", con sede in(provincia di), via/piazza, n., (codice fiscale, partita IVA), nella sua qualità di

quale operatore economico (scegliere la fattispecie pertinente) singolo

(oppure) mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. 36/2023, con atto notaio rep. in data

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

A) Indagini geologiche così definite:

- n.1 prova penetrometrica dinamica con penetrometro dinamico medio, comprensiva di preforo;
- n. 2 perforazioni di diametro 32/25 mm fino a 1.2 m di profondità

B) n. 1 indagine sismica a rifrazione per la definizione della categoria di sottosuolo ai sensi delle NTC 2018;

C) n. 1 indagine sismica MASW e HVSR per la definizione della categoria di sottosuolo ai sensi delle NTC 2018;

D) relazione geologica.

L'incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività oggetto della prestazione, anche in supporto all'Amministrazione Comunale.

Art. 2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 41 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di seguito denominato "Codice", i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016, come riportato nell'Elaborato I "Relazione tecnico-illustrativa, Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) € 1.266,86

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

INDAGINI DI NATURA GEOGNOSTICA € 1.550,00

TOTALE

€ 2.816,86

Richiamata la legge 49/2023 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" in vigore dal 20 Maggio 2023, visto il D. Lgs. 209 del 31.12.2024 recante "Disposizioni

integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, il quale, all’art. 14, comma 15-quater, apporta la seguente modificazione all’art. 41 del D. Lgs. 36/2023, “Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%”.

L’importo della prestazione professionale è determinato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Allegato I.13 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i.).

Il corrispettivo per le spese e gli oneri accessori per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell’offerta presentata dall’Affidatario in data, il tutto ammonta complessivamente a

€ (euro/00)

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d’acconto.

Il presente contratto è relativo ad un “appalto a corpo”, onnicomprensivo per rendere la prestazione eseguita a regola d’arte ed in ottemperanza alle normative. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 120 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell’incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4 ONERIA A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d’incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario, durante l’espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Enti di delocalizzazione, Comune, etc.).

Il Committente s’impegna inoltre a:

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- garantire su richiesta dell’Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico

medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

Art. 5 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data da – Agenzia dicon massimale di €.

Dato atto che l'affidamento in oggetto rientra tra gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, al fine del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, l'amministrazione non richiede all'affidatario la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, come previsto dall'art. 53, comma 14.

Le parti, con accettazione espressa da parte dell'Affidatario, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, come da Determinazione dei Corrispettivi di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni (allegato) e offerta economica di gara (allegato) e con ciò l'Affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

È richiesta la consegna della relazione geologica, come previsto da NTC 2018.

Sarà cura dell'affidatario trasmettere la documentazione in **unica copia cartacea di cortesia a colori** ed in **formato elettronico**, completa di elaborati **non editabili** (pdf) ed **editabili** (doc, dxf, dwg...) e georiferiti, firmato elettronicamente come specificato nella circolare n.45 dd.21 maggio 2009 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 1176, 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai referenti dell'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'Affidatario deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi del Committente. L'Affidatario è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6 TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate.

L'inizio delle prestazioni decorre dalla data di comunicazione di avvio dell'incarico da parte della Committenza e termina dopo 15 giorni naturali consecutivi.

Si precisa che

- a. I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- b. il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali;
- c. per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- d. le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- e. è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 121 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- f. nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Art. 7 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Codice, previa autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Affidatario abbia indicato all'atto dell'offerta il servizio o le parti di esso che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; in caso in cui in sede di offerta l'Affidatario abbia fornito dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in termine di legge che non consentono di individuare univocamente l'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non sarà autorizzato;

- b) che l'Affidatario presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante completo della documentazione prevista dalla vigente normativa.

L'Affidatario, in sede di offerta, deve indicare i seguenti servizi che intende subappaltare:

- indagini geologiche
- indagini geotecniche
- indagini sismiche
- sondaggi
- rilievi
- misurazioni
- picchettazioni
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche
- redazione grafica degli elaborati progettuali

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'Affidatario.

A norma dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., data la peculiarità dell'opera oggetto della progettazione, i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori/servizi.

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il RUP, ovvero il Direttore dell'Esecuzione del contratto ove nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 113/2018, convertito dalla L. n. 132/2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da 1 a 5 anni).

Il Committente non provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori, e l'Affidatario è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, fatto salvo le eccezioni previste dall'Art. 119, comma 11 del Codice. Qualora l'Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

Art. 8 PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 7, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una **penale pari a 1 %**, rispetto all'importo netto contrattuale di ogni fase, **per ogni giorno di ritardo** rispetto al termine previsto per ogni singola fase sopra definita all'art. 6, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'Art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice la prestazione è esclusa dalle disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, per l'anticipazione del prezzo.

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Al termine delle attività di stesura della relazione geologica, previa verifica della regolarità della prestazione svolta e relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante, l'Affidatario può emettere fattura per un importo pari al **100% dell'importo contrattuale**.

Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel capitolato, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC). I pagamenti saranno disposti solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'incaricato.

L'Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

In caso di inadempienza, contestata all'affidatario con PEC, l'Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 11.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 6, Allegato II.14 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D.18.11.1923 n. 2440 – si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul conto corrente indicato nell'art. 11, con esonero per l'Amministrazione pagante ad ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all'esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'Affidatario. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

1. per mancato inizio del servizio;
2. per superamento della soglia di penali così come espresso nel Capitolato;
3. per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal R.U.P. o dal Direttore dell'esecuzione del servizio, qualora nominato;

4. per indisponibilità ad eseguire interventi “urgenti” non programmati;
5. per utilizzo di personale privo di specializzazione in relazione al servizio da prestare;
6. per cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali di seguito indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

1. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;
2. cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti;
3. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
4. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione;
5. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08) le disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti;
6. accumulazione di penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del contratto;
7. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni.

In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario deve impegnarsi a consegnare al Committente tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa /contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione.

Il Committente, ai sensi dell’art. 123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’Allegato II.14.

Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Entro il termine sopra detto l’Affidatario deve liberare da eventuale deposito gli spazi di proprietà del Comune di Trieste caricandosi delle spese per lo sgombero. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Affidatario, il Committente trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’Appaltatore stesso.

Art. 11 OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca filiale di intestato a..... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____.

Art. 12 PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 13 OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto l'Affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 14 PATTO DI INTEGRITÀ

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di offerta.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 15 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 16 CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto;
- le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.

S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86 n. 131, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico dell'Affidatario.

Art. 17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui al Libro V, Parte I, Titolo II del Codice (art. 211, 212, 213 e 220).

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 211 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 18 APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente atto: **5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO, 8. PENALI, 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

L'Affidatario

Per il Committente

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/09/2025 13:07:42